

Numero \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 aprile 2010

**NUMERO AFFARE 00426/2010**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dr. \_\_\_\_\_ per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 relativo all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 con il quale il personale che si avvale della facoltà di indicare ulteriori tre province "viene collocato in posizione subordinata al personale incluso in terza fascia", nonché di ogni altro atto comunque connesso;

### LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dr. \_\_\_\_\_ per l'annullamento del decreto in oggetto

meglio precisato;

Visto il deposito del ricorso direttamente effettuato presso la segreteria del Consiglio di Stato in data 29 gennaio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Dedi Rulli;

Considerato

Che il ricorrente ha depositato direttamente il ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato;

Che, ai fini dell'espressione del parere occorre preliminarmente acquisire il ricorso in originale con tutti gli atti del procedimento e la relazione del Ministero;

Che pertanto è necessario invitare l'amministrazione a trasmettere gli atti sopraindicati nel termine di gg. 60(sessanta) dalla ricezione della presente pronuncia. facendo presente che, in ogni caso, il parere verrà espresso anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sulla base degli elementi già pervenuti.

Vista, altresì, l'istanza di concessione di misura cautelare formulata in ricorso;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed ai motivi di illegittimità denunciati sussistono le ragioni previste dall'art. 21 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, come modificato dall'art. 3 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, per l'accoglimento dell'istanza cautelare come già ritenuto, peraltro, in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lazio, sezione terza bis, ord.za n. 2779/2009; Consiglio di

Stato, sezione sesta, ord.za n. 4796/2009).

Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n, 205;

P.Q.M.

esprime il parere che la domanda cautelare proposta dal ricorrente debba essere accolta;


-dispone che l'amministrazione trasmetta gli atti appena indicati e nel termine stabilito;

-dà mandato alla segreteria affinché invii copia del presente parere, anche via fax,

-rinvia per l'esame del merito l'adunanza del 6 ottobre 2010.

L'ESTENSORE

Dedi Rulli



IL PRESIDENTE F/F

Carmina Volpe



IL SEGRETARIO

D.ssa Fizziana Tomassini



**Avv. FERRERI MARIO**

Via N. Sauro, 20

51016 MONTECATINI TERME

Tel/Fax 0572.910883 - Cell. 347.917468

cod. fisc. FRR MRA 67S24 F839

Partita IVA 01127000500